



*Istituto Comprensivo ad indirizzo musicale
"Sac. R. Calderisi"*

Via T. Tasso 81030 Villa di Briano (CE)

C.M. CEIC84000D Codice Fiscale 90008940612

E-mail: ceic84000d@istruzione.it Pec ceic84000d@pec.istruzione.it

sito web: www.iccalderisi.edu.it codice ufficio: UFZQU tel 08119911330

I.C. R. CALDERISI-VILLA DI BRIANO
Prot. 0001797 del 06/02/2025
IV-2 (Uscita)

**MODELLO DI CONVENZIONE PER MOBILITA' INDIVIDUALI (Learners e Staff)
nell'ambito del Programma ERASMUS + KA1**

Settore: **Accredited projects for mobility of learners and staff in school education**

Tipologia di attività: **JOB SHADOWING**

Nell'ambito del progetto: Innovation and competences! Towards a new school for the future"

2024-IIT 02- KA121 – SCH - 000222414

PREAMBOLO

La presente Convenzione è stipulata tra le seguenti parti:

Istituto comprensivo Sac. Raffaele Calderisi con sede legale Via Torquato Tasso, N. 28 CAP 81030 Villa di Briano

N. OID E10309167

Mail pec: ceic84000d@pec.istruzione.it

rappresentato, per lo scopo di questo contratto, dalla prof.ssa **EMELDE MELUCCI**, in qualità di **Dirigente Scolastico**

da una parte,

e il Partecipante ("**il Partecipante**")

Nome e cognome del Partecipante

Data di nascita

Indirizzo completo

Telefono

Indirizzo mail

Annunziata Capasso



dall'altra parte.

Le parti sopraindicate decidono di stipulare la presente convenzione.

La Convenzione si compone di:

Termini e Condizioni

Allegato I: *Erasmus+ Learning Agreement*

Le disposizioni di *Termini e Condizioni* prevalgono su quello dell'Allegato I.

TERMINI E CONDIZIONI

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

- 1.1 La Convenzione stabilisce diritti e obblighi nonché i termini e le condizioni applicabili al supporto finanziario concesso per realizzare un'attività di mobilità Erasmus+.
- 1.2 L'Organismo fornirà il supporto finanziario al Partecipante per realizzare un'attività di mobilità.
- 1.3 Il Partecipante accetta il supporto finanziario o i servizi previsti e indicati all'Art. 3, e si impegna a portare a termine il periodo di mobilità, come descritto nell'Allegato I.
- 1.4 Ogni modifica alla presente Convenzione dovrà essere richiesta e autorizzata da entrambe le parti con lettera ufficiale o messaggio di posta elettronica.

ARTICOLO 2 – PERIODO DI VALIDITA' DEL CONTRATTO E DURATA DELLA MOBILITA'

- 2.1 La Convenzione entra in vigore con l'apposizione della firma dell'ultima parte contraente.
- 2.2 La Convenzione copre il periodo dal 16/02/2025 al 22/02/2025 (questo periodo include il tempo della mobilità fisica e virtuale, come dettagliato nell'Allegato I, più i giorni di viaggio)
- 2.3 Il programma dettagliato delle attività è descritto nell'Allegato I.

ARTICOLO 3 – SUPPORTO FINANZIARIO

- 3.1 Il supporto finanziario per il periodo di mobilità è calcolato sulla base delle disposizioni stabilite dalla Guida del Programma (versione in vigore).
- 3.2 Il Partecipante riceve un supporto finanziario Erasmus+ per 7 giorni (il periodo corrisponde alla permanenza fisica presso il paese ospitante più i giorni del viaggio)
- 3.3 Il Partecipante può richiedere una estensione del periodo di mobilità fisica, nei limiti massimi stabilito dalla Guida del Programma (versione in vigore). Se l'Organismo accetta di estendere la durata del periodo di mobilità, la Convenzione dovrà essere emendata.
- 3.4 Il totale del supporto finanziario ammonta PRESUMIBILMENTE a complessivi 900,00 EURO.

L'Organismo fornisce al Partecipante il supporto sotto forma di erogazione di beni e servizi necessari alla realizzazione della mobilità. In tal caso, l'Organismo deve assicurare che l'erogazione di tali beni e servizi avvenga nel rispetto degli standard di qualità e di sicurezza necessari

- 3.5 Il Partecipante è titolato a ricevere il rimborso del 100% delle spese sostenute in relazione a *bisogni speciali*. Il rimborso avverrà solo su presentazione dei documenti giustificativi da parte del Partecipante.
- 3.6 Il supporto finanziario non può essere utilizzato per coprire eventuali costi già finanziati dai fondi dell'Unione.
- 3.7 In deroga all'Articolo 3.6, il supporto finanziario è compatibile con qualsiasi altra fonte di finanziamento. In caso di mobilità *learner*, il Partecipante potrebbe ricevere introiti lavorando oltre l'orario previsto per lo svolgimento delle attività descritte nell'Allegato I.

ARTICOLO 4 – MODALITA' DI PAGAMENTO

- 4.1 Entro 30 giorni dalla data di stipula della Convenzione o della conferma di arrivo del Partecipante presso l'organismo ospitante ma non oltre la data di inizio del periodo di mobilità di cui all'Articolo 2.2, deve essere versata al Partecipante una somma, a titolo di prefinanziamento, pari al 60 % dell'importo totale supporto finanziario, di cui all'Articolo 3. Un ritardo nell'erogazione del prefinanziamento può essere concesso solo nel caso in cui il Partecipante non produca la documentazione richiesta.

- 4.2 Qualora il pagamento, ai sensi dell'articolo 4.1, è inferiore al 100% dell'importo massimo del supporto finanziario, la presentazione della Relazione finale, ossia del questionario UE che verrà somministrato al Partecipante al termine del periodo di mobilità, è considerata come richiesta per il pagamento del saldo del sostegno finanziario. L'Organismo dispone di 45 giorni di calendario per effettuare il pagamento del saldo o, se del caso, per emettere un ordine di recupero.

ARTICOLO 5 – RECUPERO

- 5.1 Il sostegno finanziario o parte di esso sarà recuperato dall'organizzazione di invio se il Partecipante non rispetta i termini dell'accordo. Se il Partecipante recede dalla Convenzione prima della sua scadenza, dovrà restituire l'importo della borsa di studio già versato, salvo diverso accordo con l'organismo di invio. Quest'ultimo sarà segnalato dall'Organismo e accettato dall'Agenzia Nazionale.

ARTICOLO 6 – ASSICURAZIONE

- 6.1 L'Organismo deve assicurarsi che il Partecipante disponga di un'adeguata copertura assicurativa fornendo essa stessa l'assicurazione, o stipulando un accordo con l'organizzazione ospitante affinché quest'ultima fornisca l'assicurazione, o fornendo al Partecipante le informazioni e il supporto pertinenti per stipulare un'assicurazione per conto proprio. Nel caso in cui l'organizzazione ospitante sia identificata come parte responsabile nell'Articolo 6.3, deve essere allegato al presente contratto un documento specifico che definisce le condizioni della prestazione assicurativa e include il consenso dell'organizzazione ospitante.
- 6.2 La copertura assicurativa deve includere: assicurazione **sanitaria, responsabilità civile e infortuni**. In caso di mobilità in UE, l'assicurazione sanitaria nazionale del partecipante includerà una copertura di base durante il soggiorno in un altro paese dell'UE attraverso la tessera europea di assicurazione. Tuttavia, questa copertura potrebbe non essere sufficiente per tutte le situazioni, ad esempio in caso di rimpatrio o intervento medico speciale o in caso di mobilità internazionale. In tal caso, potrebbe essere necessaria un'assicurazione sanitaria privata complementare. Le assicurazioni di responsabilità civile e infortuni devono coprire i danni causati dal partecipante o al partecipante durante la permanenza all'estero. La regolamentazione di queste assicurazioni varia nei diversi paesi e i partecipanti corrono il rischio di non essere coperti da regimi standard, ad esempio se non sono considerati dipendenti o formalmente iscritti presso l'organismo ospitante; l'Organismo deve accertare la validità della copertura assicurativa in relazione alle regole del paese ospitante. In aggiunta a quanto sopra, è consigliata un'assicurazione contro lo smarrimento o il furto di documenti, titoli di viaggio e bagagli.

Inserire il numero della/e polizza/polizze stipulate: **n. 40896**

- 6.3 La parte responsabile che si occuperà della stipula della copertura assicurativa è: l'Istituto comprensivo R. Calderisi.

ARTICOLO 7 – REPORT DEL PARTECIPANTE

- 7.1. Il Partecipante deve compilare e inviare on-line il questionario UE al termine del periodo di mobilità e comunque entro 30 giorni di calendario dal ricevimento dell'Invito a completare il relativo questionario da parte dell'Organismo. Ai partecipanti che non abbiano compilato e inviato on-line il questionario, l'Organismo è titolato a richiedere completamente o parzialmente il rimborso del sostegno finanziario ricevuto.
- 7.2 Un'intervista on-line complementare può essere somministrata al Partecipante al fine di approfondire i contenuti dei Rapporti dovuti dall'Organismo all'Agenzia nazionale, anche sulla tematica della Certificazione delle competenze acquisite.

ARTICOLO 8 – TRATTAMENTO DATI

- 8.1 L'Organismo fornisce e si accerta che i Partecipanti abbiano letto, compreso e accettato l'informativa sulla privacy per il trattamento dei loro dati personali prima che questi vengano inseriti nei sistemi elettronici UE per la gestione delle mobilità Erasmus+.
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/specific-privacy-statement_en
<https://www.erasmusplus.it/programma/privacy-policy/>

ARTICOLO 9 – ETICA E VALORI

- 9.1 Etica: l'attività di mobilità deve essere svolta in linea con i più elevati standard etici e con la normativa UE, internazionale e nazionale applicabile sui principi etici.
- 9.2 Valori: il Partecipante deve impegnarsi a garantire il rispetto dei valori fondamentali dell'UE (come il rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello stato di diritto e dei diritti umani, compresi i diritti delle minoranze).
- 9.3 Se un Partecipante viola uno qualsiasi dei suoi obblighi ai sensi del presente Articolo, la sovvenzione può essere ridotta.

ARTICOLO 10 – PROTEZIONE DEI DATI

- 10.1 L'Organismo fornirà ai partecipanti la relativa informativa privacy per il trattamento dei loro dati personali prima che questi vengano codificati nei sistemi elettronici di gestione delle mobilità Erasmus+. <https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/privacy-statement>
- 10.2 Tutti i dati personali contenuti nell'accordo saranno trattati in conformità al Regolamento (CE) n. 2018/1725 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle organizzazioni e degli organismi dell'UE e sulla libera circolazione di tali dati. Tali dati saranno trattati esclusivamente in relazione all'attuazione e al seguito dell'accordo da parte dell'organizzazione di invio, dell'Agenzia nazionale e della Commissione europea, fatta salva la possibilità di trasmettere i dati agli organismi responsabili del controllo e dell'audit in conformità con la legislazione dell'UE (Corte dei conti o Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)).
- Il Partecipante può, previa richiesta scritta, accedere ai propri dati personali e correggere eventuali informazioni inesatte o incomplete. Il partecipante dovrà rivolgere eventuali domande relative al trattamento dei propri dati personali all'organizzazione di invio e/o all'Agenzia nazionale. Il Partecipante può presentare un reclamo contro il trattamento dei suoi dati personali al Garante europeo della protezione dei dati in merito all'utilizzo dei dati da parte della Commissione Europea.

ARTICOLO 11 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- 11.1 In caso di inadempimento da parte del Partecipante di uno qualsiasi degli obblighi derivanti dalla Convenzione, e indipendentemente dalle conseguenze previste dalla normativa applicabile, l'Organismo ha diritto di risolvere il contratto senza alcuna ulteriore formalità legale ove non sia prevista alcuna azione adottate dal Partecipante entro un mese dal ricevimento della comunicazione tramite lettera raccomandata.
- 11.2 In caso di risoluzione del partecipante dovuta a "forza maggiore", ovvero a una situazione o evento imprevedibile, eccezionale, fuori dal controllo del Partecipante e non imputabile a errore o negligenza da parte sua, il Partecipante avrà diritto a ricevere l'importo della borsa corrispondente alla durata effettiva del periodo di mobilità. Eventuali fondi rimanenti dovranno essere rimborsati.

ARTICOLO 12 – VERIFICHE E AUDIT

12.1 Le parti dell'accordo si impegnano a fornire tutte le informazioni dettagliate richieste dalla Commissione Europea, dall'Agenzia Nazionale o da qualsiasi altro organismo esterno da queste autorizzato per verificare che il periodo di mobilità e le disposizioni dell'accordo siano o non siano state adeguatamente recepite.

ARTICOLO 13 – RESPONSABILITÀ

13.1 Ciascuna delle parti del presente accordo esonererà l'altra da ogni responsabilità civile per i danni subiti da lui o dal suo personale in conseguenza dell'esecuzione del presente accordo, a condizione che tali danni non siano il risultato di una colpa grave e deliberata da parte dell'altra parte o il suo staff.

13.2 L'Agenzia Nazionale, la Commissione Europea o il loro personale non saranno ritenuti responsabili in caso di reclamo ai sensi dell'accordo relativo a eventuali danni causati durante lo svolgimento del periodo di mobilità. Di conseguenza, l'Agenzia Nazionale o la Commissione Europea non prenderanno in considerazione alcuna richiesta di indennizzo o rimborso accompagnata da tale richiesta

ARTICOLO 14 - LEGISLAZIONE APPLICABILE E TRIBUNALE COMPETENTE


14.1 Il contratto è regolato dalle disposizioni dettate dalla legislazione nazionale in materia di sovvenzioni.

14.2 Il tribunale competente, in accordo con la legislazione nazionale, è titolato a gestire eventuali controversie tra l'Organismo e il Partecipante in merito all'applicazione, interpretazione e validità delle disposizioni del presente contratto, qualora tali controversie non possano essere risolte in via amichevole.

FIRME

Per il Partecipante

Prof.ssa Annunziata Capasso



Villa di Briano, il 06/02/2025

Per l'Organismo

Dirigente scolastico

Prof.ssa Emelde Melucci

